



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(Piazza Delucca, 49 – tel.0381/650057 – 0381/650211 fax 0381/650127)

www.comune.gravellonomellina.pv.it

E-mail: protocollo@comune.gravellonomellina.pv.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2023)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Art. 3- Disposizioni di carattere generali per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Art. 4 - Cose sequestrate

Art. 5 - Oggetti rinvenuti

TITOLO II - DISCIPLINA AREA PUBBLICA SUOLO ED ACQUE

Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 7 - Occupazioni spazi ed aree pubbliche

Art. 8 - Modalità per il carico e scarico di merci

Art. 9 - Scarico di rottami e detriti

Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 11 - Installazione tende solari

Art. 12 - Installazione bacheche e vetrine

Art. 13 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 14 - Commercio su aree pubbliche

Art. 15 - Mercati e gente d'affari

Art. 16 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche

Art. 17 - Installazioni di chioschi ed edicole

Art. 18 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art. 19 - Collocamento di condutture

Art. 20 - Installazione di segnaletica ed illuminazione

TITOLO III - NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 21 - Disposizioni di carattere generale

Art. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

Art. 23 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Art. 24 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 25 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 26 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 27 - Sgombero della neve

Art. 28 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 29 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche

Art. 30 - Pulizia delle vetrine

Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 32 - Divieto di opuscoli

Art. 33 - Divieto di segatura e spaccatura legna

Art. 34 - Pulizia delle condutture

TITOLO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 35 - Manutenzione degli edifici

Art. 36 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 37 - Collocamento di targhe o targhe commemorative

Art. 38 - Ornamento esterno ai fabbricati

Art. 39 - Materiale da demolizione

Art. 40 - Depositi in proprietà privata

Art. 41 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 42 - Spolveramento di panni e tappeti

- Art. 43 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 44 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 45 - Viali e giardini pubblici
- Art. 46 - Vasche e fontane
- Art. 47 - Pulizia, sicurezza e decoro pubblico
- Art. 48 - Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 49 - Inquinamento acustico
- Art. 50 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 51 - Impianti di macchinari
- Art. 52 - Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti od inquinanti
- Art. 53 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 54 - Rumori nei locali pubblici o privati
- Art. 55 - Uso di strumenti sonori
- Art. 56 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 57 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 58 - Schiamazzi, grida e canti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 59 - Detenzione, mancata custodia e mal governo di animali
- Art. 60 - Suono delle campane
- Art. 61 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
- Art. 62 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, TV, e simili
- Art. 63 - Carovane di nomadi

TITOLO VI - CAUTELE E NORME DI SICUREZZA

- Art. 64 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 65 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili
- Art. 66 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 67 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 68 - Fucine e forni
- Art. 69 - Uso di fiamma libera

Art. 70 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art 70 bis - Accensione di fuochi autorizzati

Art. 71 - Animali pericolosi — Cani —

Art. 72 - Strumenti da taglio

Art. 73 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Art. 74 - Scalpellamento di vie o piazze

Art. 75 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici Art. 76 -
Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 77 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Art. 78 - Materiale di demolizione

Art. 79 - Insegne, persiane, vetrate e finestre

Art. 80 - Ripari ai pozzi, cisterne, e simili

Art. 81 - Illuminazione dei portici, delle scale e androni

TITOLO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 82 - Orari degli esercizi

Art. 83 - Pesature delle merci- Disciplina degli involucri

Art. 84 - Vendita di pane

Art. 85 - Vendita di angurie, meloni, castagne e simili

Art. 86 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi, surrogati

Art. 87 - Tabella per la vendita del combustibile

Art. 88 - Requisiti dei locali di vendita

TITOLO VIII

Art. 89 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 90 - Preavviso di cessazione di servizio

Art. 91 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

TITOLO IX - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI

Art. 92 - Esercizio di mestieri girovaghi

Art. 93 - Esercizio di guide pubbliche

Art. 94 - Lustrascarpe e venditori di giornali

Art. 95 - Baracche per pubblici spettacoli

TITOLO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 96 - Cortei funebri

Art. 97 – Processioni, Fiaccolate, Manifestazioni

TITOLO XI - APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 98 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 99 - Ricorso — Ordinanze Ingiunzioni

Art. 100 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 101 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 102 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Art. 103 - Sanzioni

Art. 104 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme ad essa attinenti secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L. n. 267 del 18 Agosto 2000

La Polizia Urbana assicura la tutela dell'integrità del pubblico demanio Comunale, il decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri.

Essa contribuisce alla sicurezza dei cittadini, sovrintende al buon andamento della comunità, disciplina l'attività ed il comportamento dei cittadini vigila sull'osservanza delle prescrizioni contemplate da Leggi e da regolamenti emessi da Stato e da altri Enti. in materia di Polizia generale, previene ed accerta le violazioni delle norme, applicando le sanzioni ed i provvedimenti previsti.

Le norme del presente regolamento sono estese agli spazi e luoghi provati e soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi di portici, androni, canali, fossi fiancheggianti le strade

Art. 2

VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco. La vigilanza ed i controlli in materia, sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive competenze.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, in ottemperanza da quanto prescritto dalle Leggi vigenti, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi (depositi, magazzini), nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo d'inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente, per i fatti costituenti reato ed accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LICENZE CONCESSIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi rilasciate in base al seguente regolamento, saranno emesse:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti danni derivanti dalle opere ed occupazioni autorizzate, sollevando il comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, ogni nuova condizione che si rendesse eventualmente necessaria nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con motivazione, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso;

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale nei casi in cui la legge lo prescrive.

Art. 4
COSE SEQUESTRATE

Gli oggetti, strumenti e qualsiasi altro bene mobile, se sequestrati a seguito di contestazione derivante dallo accertamento di violazione (Verbale di sequestro), dovranno essere depositati nell'Ufficio di Polizia Municipale, oppure, per esigenze particolari, dettate dalla natura, dimensione ecc. del bene sequestrato, in altro luogo appositamente individuato.

Il Sindaco od il responsabile dell'Ufficio di Polizia, appositamente delegato, sarà responsabile della custodia.

Nel caso si tratti di beni non suscettibili a lunga conservazione e/o facilmente deteriorabile, ne sarà disposta la vendita. Il ricavato dovrà essere depositato nelle casse Comunali ed utilizzato a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Art. 5
OGGETTI RINVENUTI

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco, o al responsabile dell'Ufficio di P.M. appositamente delegato, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Il Sindaco può rendere nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale o sul sito ufficiale del Comune.

La pubblicazione verrà fatta entro il giorno successivo al ritrovamento e rimarrà affissa per tre gg. consecutivi. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Il proprietario, o chi ha trovato il bene, riprendendolo o ricevendone il prezzo, deve pagare le spese occorse ad eccezione della presentazione di una dichiarazione di rinuncia, da presentare debitamente sottoscritta, contestualmente alla consegna del bene ritrovato.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE AREE PUBBLICHE- SUOLO ED ACQUE

Art. 6 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dalle vigenti leggi sanitarie dello Stato e di altri Enti e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio d'industria, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle dei regolamenti in materia.

Art. 7 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE DEL SUOLO PUBBLICO

Per suolo pubblico s'intende il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica ed il terreno di proprietà privata soggetto a pubblico passaggio.

Nessuno può alterare in modo qualsiasi e per qualsiasi ragione il suolo pubblico.

Nessuno può occupare temporaneamente o stabilmente il suolo pubblico, od eseguire lavori di costruzione e scavi sul suolo pubblico, senza le prescritte comunicazioni ed autorizzazioni da presentarsi prima di iniziare qualunque lavoro ed operazione.

Le occupazioni di suolo pubblico autorizzate devono essere compiute evitando danni ed imbrattamenti del suolo pubblico, l'occupante deve dunque compiere tutte le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa relativa.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 8 MODALITA' PER CARICO E SCARICO MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità di svolgere le operazioni sul suolo pubblico. Nei suddetti casi ove tali operazioni richiedano un tempo d'ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute, con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico e ove possibile in modo da non arrecare intralcio od ostacolo al libero transito e qualunque pericolo alla pubblica incolumità.

Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo dovrà essere ripulito.

In caso d'inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente comminando la sanzione prevista verso gli inadempienti e senza pregiudizi delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 9 SCARICO ROTTAMI E DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

Il materiale proveniente da scavo o demolizione non può rimanere giacente nel luogo pubblico ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale. Nel caso il materiale di demolizione insista su suolo privato esso deve essere rimosso al più presto e comunque entro la fine lavori.

Qualsiasi trasporto, attraverso le vie del Comune, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.

Art. 10
COLLOCAMENTO TAVOLI- SEDIE- PIANTE ORNAMENTALI
SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi ed ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori degli stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada vigente.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

Art. 11
INSTALLAZIONE TENDE SOLARI

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Codice della Strada, per le tende solari dei piani terreni, che devono essere retraibili su richiesta, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite stremo, non dovrà in ogni caso superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a m 2.00 dal bordo inferiore di eventuale mantovana. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri-simili infissi, la sporgenza non dovrà superare m 1.50.

Per tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale salve le norme del Codice della Strada. (metri 4.50)

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 12
INSTALLAZIONE DI BACHECHE E VETRINE

L'installazione di vetrine, bacheche e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a loro spese rischio e pericolo.

Art. 13
ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono soggette ad autorizzazione

Art. 14
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28 marzo 1991, n° 112 e dal relativo regolamento d'esecuzione, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso indicate.

Art. 15
MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono altresì lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 16
PROIEZIONI—AUDIZIONI—SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni del T.U.L.P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, senza preventiva richiesta e rilascio di apposito permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 17
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordato quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità alle intersezioni e curve e dovrà, al riguardo, essere tener conto delle Leggi vigenti in materia e sentito il parere del responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

In ogni caso, l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia dettate dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'Esecuzione.

Art. 18
DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, sul suolo pubblico, adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti (palle, frisby ecc...) o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

E' vietato tirare lanciare pietre, palle di neve ed altri, "oggetti in genere atti ad offendere od a danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Sulle carreggiate e sugli spazi riservati ai pedoni valgono le regole del codice della strada.

Art. 19
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linea telefonica e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative vigenti ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, fermo l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiate in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto della concessione e conservate efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture, quando ciò occorra per esigenza di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici comunali.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere e spese occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione delle installazioni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura dei tetti, quanto sopra sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio alle opere.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori medesimi.

Allorquando le condotte, le tubazioni, gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie d'isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo tale da eliminare qualsiasi pericolo o d'inconveniente, a spese dei proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni tempo e luogo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 20

INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE

Il Comune ha facoltà di fare costruire, contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di polizia e di illuminazione.

Le spese per la posizione o rinnovamento dei cartelli indicatori nelle vie spettano al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti imputabili a sua colpa.

TITOLO III

NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 21

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è sempre vietato deporre tutto ciò che può essere oggetto di spazzatura (immondizia, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di rifiuto, acqua sporca), ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo pubblico.

Art. 22

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di bar, ristoranti, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, gettare, lasciar cadere o non vietare che cadano rifiuti sul suolo pubblico oggetto della concessione e nelle sue immediate vicinanze.

Nel caso in cui ciò succeda è fatto obbligo al concessionario di pulire con prontezza.

Art. 23

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI I MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ed in forma itinerante, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 24
PULIZIA DEI
PORTICI-CORTILI-SCALE

I portici, i cortili, le tettoie dei magazzini e dei cortili, ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauro, traslochi e simili, i luoghi sopraccitati dovranno essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o possano nuocere al decoro dell'edificio o possano costituire, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 25
DISPOSIZIONI RIGUARDANTE NEGOZI E BOTTEGHE

E'proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulla pavimentazione dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie ed i rifiuti prodotta dalla propria attività.
Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al proprio esercizio.

Art. 26
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi liquide e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro comminata, è fatto d'obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle scale o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 27
SGOMBERO DELLA NEVE

I proprietari ed i conduttori di immobili, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, piste ciclabili e accessi alla pubblica via, prospicienti le rispettive proprietà limitatamente al fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi e creare ulteriore pericolo.
E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili. Solo in caso di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dagli organi di Polizia Municipale e con cautela, modi e termini (prescritta segnalazione/ divieto temporaneo di passaggio ecc.), potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, e dai balconi sulla via pubblica e sulle piazze, previa autorizzazione del Sindaco di concerto con la Polizia Municipale.
Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 28
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DI VEICOLI SU AREE
PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili, e di tutti gli autoveicoli in genere
Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 29
DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED
INDUSTRIALE SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 30
PULIZIE DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione

Art. 31
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o di pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, sulle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbia. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti Uffici Comunali, che ne stabiliscano i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Nell'abitato non è permesso tenere allevamenti commerciali di animali.

E' consentito tenere all'interno del centro abitato un numero limitato di **animali domestici max 5 per specie** (conigli, pollame, palmipedi, cani, gatti ecc.) per esclusivo uso familiare nel rispetto delle norme d'igiene e sanità pubblica e sempre che venga effettuata accurata pulizia giornaliera dei pavimenti e delle aree occupate dai predetti animali al fine di non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o provocare esalazioni odorigene. Il pollame ed i palmipedi devono essere tenuti, costantemente chiusi in modo da impedirne la circolazione nelle pubbliche vie.

I serragli di qualsiasi specie per palmipedi e animali da cortile devono avere almeno una distanza di 10 metri dalle aperture di case di abitazione.

Le stalle di equini, ovini, caprini, suini devono essere poste fuori dal centro abitato, salvo speciali deroghe.

E' fatto obbligo di rimozione immediata delle deiezioni canine solide o semisolide su spazi pubblici o di pubblico transito, con obbligo di deposito nei contenitori dei rifiuti; le deiezioni devono essere chiuse in appositi sacchetti o involucri idonei ad evitare lo spargimento delle medesime.

E' pure fatto obbligo di pulizia delle deiezioni canine liquide mediante sciacquatura.

E' fatto obbligo di essere muniti di apposita attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide (sacchetto e/o paletta) ed alla sciacquatura della deiezioni liquide (bottiglietta d'acqua) da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 32
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, anche a fini propagandistici, fogli ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente Ufficio Comunale.

Art. 33
DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico o comunque aperto al pubblico, è vietato segare e spaccare la legna.

ART. 34
PULIZIA DI CONDUTTURE

I proprietari di case o gli inquilini, devono provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e nel pubblico suolo.

Tali rifiuti devono essere incanalati nell'apposita condotta di scarico.

E' vietato tenere nell'abitato deposito di letame; lo stesso, non appena estratto dalla stalla, deve essere trasportato fuori dell'abitato con carri atti ad impedire altresì lo spandimento di liquame, il trasporto deve essere effettuato dalla mezzanotte alle ore 7.00 nei mesi da aprile ad agosto compreso e dalla mezzanotte alle ore 8.00 negli altri mesi. -

**TITOLO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI**

**ART. 35
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti gli esterni, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto d'obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

E' vietato imbrattare muri, edifici e manufatti pubblici o privati prospicienti gli spazi pubblici con scritte, immagini, macchie.

Il Sindaco disporrà la immediata cancellazione a carico del trasgressore.

I proprietari di fabbricati hanno altresì l'obbligo di estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile a confine con la proprietà pubblica e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e rimuovere le sterpaglie e ramaglie che occultino la segnaletica e la visibilità della strada e altezza prospiciente il suolo pubblico.

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere in buono stato di costruzione e manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana e deterioramento di materiale che possono costituire pericoli o danni al pubblico transito.

**Art. 36
COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di insegne, cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati d'importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione d'iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, avvisi ed in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

**Art. 37
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a riguardo.

Allo stesso scopo dovranno sempre essere presentati, agli Uffici competenti, i disegni, i modelli o le fotografie delle opere, i testi epigrafici e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 38
ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI

Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre o sui balconi, dovranno essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i fiori e le piante poste su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 39
MATERIALE DI DEMOLIZIONE

Nei luoghi dove si stanno eseguendo lavori di demolizione o costruzioni, dovranno apporsi appositi segnali idonei ad evitare pericolo alla pubblica incolumità e danno alla proprietà altrui.

Il materiale di demolizione, prospiciente spazi pubblici quando non sia possibile asportarlo diversamente, dovrà essere incanalato, con apposita condotta, verso il basso, con tutte le cautele necessarie ad evitare danni od offese ai passanti.

Art. 40
DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa o materiale, che a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 41
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico ad eccezione del caso in cui l'abitazione non abbia aperture verso cortili o spazi privati

Art. 42
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie o piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

E' vietato gettare o lasciar cadere da finestre e balconi sulle pubbliche vie qualunque oggetto che ingombri o insudici il suolo pubblico, ovvero che possa recare danno alle persone.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo, altresì lo sbattere o spolverare tappeti, panni ed altri oggetti simili, nei cortili ed anditi interni, dovranno effettuarsi comunque in modo da non arrecare disturbo al vicinato né arrecare inconvenienti di carattere igienico agli inquilini dei piani sottostanti od al vicinato.

Art. 43
BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora, ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo, carro o recipienti coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario.

Art. 44
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti al di fuori di quelli indicati dal Comune per raccogliere l'immondizia.

I cestini stradali sono dedicati esclusivamente a raccogliere i rifiuti prodotti sulla strada e non sono utilizzabili per i rifiuti domestici.

Art. 45
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Si fa riferimento al regolamento del verde pubblico

Art. 46
VASCHE E FONTANE

E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per' uso che non sia strettamente connesso al consumo personale né attingerla sistematicamente con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane

Art. 47
NETTEZZA-SICUREZZA E DECORO PUBBLICO

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 48

RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, potranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per gli utenti della strada.

TITOLO V
QUIETE PUBBLICA
ART. 49
INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, compreso il piano di zonizzazione acustica di Gravellona, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 50

)(

ESERCIZIO DEL MESTIERE, ARTI E INDUSTRIE

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestiere che siano causa di rumore i di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del mattino.

Nella vicinanza di case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestiere o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo recano particolare molestia.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui sopra valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 51

IMPIANTO DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato ad eccezione degli abituali elettrodomestici. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d'ingombro.

Uguale procedimento, dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni dell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 52

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e la diffusione, entro il perimetro urbano, di odori, gas, vapori, fumi nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti, che la situazione potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere e di concerto del competente Ufficio Sanitario territorialmente competente, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 53

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. I valori delle emissioni, dovranno essere verificati dal competente Ufficio Sanitario di concerto con i Servizi Tecnici e di Polizia Municipale.

Il Sindaco, sulla risultanza degli accertamenti effettuati, disporrà con proprio provvedimento eventuali maggiori limitazioni.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare, nelle pubbliche vie o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente e spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. o lasciando il motore acceso a veicolo fermo per lunghi periodi.

Art. 54

RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato e comunque che vadano al di fuori della normale tollerabilità. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 55
USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, se non autorizzati dall'Autorità Comunale. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In casi di particolare necessità, pericolo e calamità naturali il Sindaco potrà installare e disporre, informandone la cittadinanza, di sirene campane ed altri strumenti sonori.

Il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spazi pubblici od aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori di esagerata amplificazione.

Art. 56
CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21:00 alle ore 07:00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe, o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne il più possibile il rumore.

Art. 57
VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, le grida di rivenditori ambulanti o produttori di servizi ambulanti, arrotini, banditori o strilloni.

Tutti costoro, anche se regolarmente autorizzati, non possono creare disturbo e rumore nei pressi di scuole, chiese, caserme, case di riposo, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi recanti disturbo alla quiete pubblica.

Art. 58
SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e suoni disturbanti nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte, nonché all'interno dei pubblici locali.

Art. 59
DETEZIONE, MANCATA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI

E' vietato, nel centro abitato, detenere in abitazione, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, cani o altri animali che disturbino, soprattutto nelle ore notturne, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola atta a non permettere di mordere. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modi da non aggredire né mordere.

Nel caso sopracitato, la Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad osservare le disposizioni di cui sopra ed individuare rimedio per evitare che l'animale rechi disturbo.

Nel caso in cui la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture apposite di accoglienza

I possessori (proprietari od accompagnatori) di cani, sono tenuti a non permettere che gli stessi lordino il suolo pubblico ed in caso contrario a ripulire adeguatamente il suolo.

I possessori (proprietari od accompagnatori) di cani dovranno essere muniti di apposito contenitore e relativa attrezzatura per la raccolta e la pulizia del suolo e di un bottiglia di acqua per sciacquare le deiezioni liquide

Art. 60

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi individuati dal concordato tra Santa Sede e Stato. Nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso non prolungato.

Art. 61

SPETTACOLI -SALE DA BALLO-CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

Se tali intrattenimenti sono allestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni necessarie.

Art. 62

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TV E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle ore di apertura dell'attività.

Il suono degli apparecchi dovrà essere tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 63

CAROVANE DI NOMADI

La sosta di carovane di nomadi non è consentita su tutto il territorio Comunale.

TITOLO VI CAUTELE E NORME DI SICUREZZA

Art. 64 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto esposto dal-TU.L.P.S. e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olio combustibile, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, sparto, lino, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Municipale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 65 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai mille metri cubi, dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili o resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 66 DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia

alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 67

ACCATAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia, foglie secche e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 68

FUCINE E FORNI

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco.

I titolari di autorizzazione dovranno attenersi alle prescrizioni indicate per evitare ogni pericolo d' incendio.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite nell'autorizzazione, comporterà la revoca della stessa.

Art. 69

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato fare uso di fiamma libera per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti.

Art. 70

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FALÒ E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o far spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' altresì proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

In caso di incendi ognuno deve consentire ed agevolare il passaggio di persone e mezzi di intervento e soccorso e deve consentire di utilizzare la propria luce ed acqua salvo indennizzo.

I beni mobili di proprietà privata possono essere requisiti dall'Autorità se ritenuti necessari per lo svolgimento delle operazioni di soccorso, salvo indennizzo

Art 70 Bis

ACCENSIONE DI FUOCHI AUTORIZZATI

Purché fumi ed odori non echino gravi fastidi e danni al vicinato, fatto salvo il pericolo d' incendi, in via occasionale e fatte salve altre prescrizioni regionali è consentito nei cortili e nei giardini:

- a) accendere piccoli fuochi per cucinare con braci in apposite apparecchiature mobili o fisse;
- b) in giornate senza vento, qualora sino predisposte apparecchiature atte al contenimento del fuoco e funzionante impianto di spegnimento, bruciare materiale ligneo o vegetale in genere (purché

ben secco) Il fuoco non deve mai essere appiccato a meno di mt. 5 dal confine, deve essere sempre custodito sino allo spegnimento totale. Il diametro del fuoco non deve superare 1 mt di diametro;

Art. 71

ANIMALI PERICOLOSI - CANI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani, di qualunque razza o taglia, non potranno circolare in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio e museruola (se prevista delle normative di legge).

I cani circolanti senza museruola o senza il collare, mal governati e mal custoditi, saranno coattivamente affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario detentore tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria comminata.

Gli animali feroci (tigri, leoni, orsi, lupi ecc.), dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe ed artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 72

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio ed oggetti pericolosi, di qualsiasi forma e natura non opportunamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 73

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di m. 0.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocate opportune protezioni e ripari.

Il trasporto di oggetti pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 74

SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, saldatori, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di protezioni o ripari atti ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 75

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E fatto d'obbligo ai proprietari degli edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 76
MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare l'inconveniente all'Autorità comunale. Ugual obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 77
SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Per ogni nuova costruzione o demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

I ponteggi di servizio dei cantieri, dovranno essere costruiti e cinti in modo da impedire che possa cadere qualsiasi tipo di materiale sul suolo pubblico.

Art. 78
MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 79
INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, persiane, vetrate delle finestre ed altri infissi in genere, devono essere bene e solidamente assicurati. Le persiane e gli infissi se aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro mezzo idoneo.

Art. 80
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi genere.

Art. 81
ILLUMINAZIONE DI PORTICI, PORTONI, ANDRONI

I portici, atri, i portoni, androni di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, dovranno essere nelle ore notturne, convenientemente illuminati.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 82
ORARI DEGLI ESERCIZI

I titolari di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni

Art. 83
PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
Per gli involucri degli alimenti, posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia.

Art. 84
VENDITA DEL PANE

Il pane posto in vendita deve essere custodito, in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 85
VENDITA DI ANGURIE, MELONI, CASTAGNE E SIMILI

Occorre l'autorizzazione del Sindaco, per la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali.

Art. 86
MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI- SURROGATI

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale.
I generi alimentari preparati con surrogati, debbono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 87
TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nel proprio negozio, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 88
REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che si effettua.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 89
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art. 90
PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale entro un congruo periodo di preavviso.

Art. 91
**VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE
PUBBLICHE**

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla prescritta autorizzazione, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DI MESTIERI GIROVAGHI

Art. 92

ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHIE' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi che non intralcino la viabilità.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi disturbanti.

Art. 93

ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un cartellino con scritto "Guida Autorizzata" ed i dati di identificazione.

Art. 94

LUSTRA SCARPE E VENDITORI GIORNALI

I permessi rilasciati per il mestiere di lustra scarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirne l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 95

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, teatrini, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte sulla pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simili costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed imperfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Autorità comunale.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione. Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

TITOLO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 96

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, sino alla chiesa e al cimitero dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto

Art. 97

PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni, fiaccolate o altre manifestazioni religiose e folcloristiche che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Quando tali manifestazioni si svolgono lungo strade fiancheggiate da viali pedonali che consentono il transito dell'intero corteo, è imposto l'obbligo di lasciare la carreggiata e proseguire lungo il viale suddetto.

TITOLO XI

SANZIONI

Art. 98

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni che non costituiscono reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria come previsto, per ogni singola nonna, dall'articolo 104 del presente Regolamento. Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'applicazione di diritto delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore o l'obbligato in solido sono ammessi a pagare, a scopo liberatorio, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole il doppio del minimo della sanzione edittale.

Il trasgressore o l'obbligato in solido, dovrà corrispondere la somma dovuta nelle modalità indicate dai regolamenti vigenti

Art. 99

RICORSO - ORDINANZA - INGIUNZIONI

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità comunale ricorso avverso il verbale di contestazione

L'Autorità Comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza- ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Contro l'ordinanza — ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo, in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni.

Salvo quanto disposto con il presente articolo, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza — ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, dato in carico all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione.

Art. 100

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre in particolari casi, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 101

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, se le stesse sono di proprietà, del trasgressore o di persona obbligata in solido..

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.81, n° 689 e del D.P.R. 22.07.82, n° 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate in luogo da individuare ogni volta, secondo le dimensioni e la natura (deperibilità ecc...) dei beni sequestrati.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 102

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONI O DELLA CONCESSIONE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta.

Art. 103 SANZIONI

Vedasi allegato A.

Art. 104
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART.	NATURA DELLE VIOLAZIONI	SANZIONE	SANZIONE ACC.
2 comma 1	Rifiuto di far eseguire ispezioni e controlli dagli appartenenti alla Polizia Municipale.	da € 65,00 a € 650,00	
2 comma 2	Inosservanza degli ordini dati dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale.	da € 65,00 a € 650,00	
7-	Occupazione di suolo pubblico di qualsiasi specie e per qualsiasi motivo senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.	da € 65,00 a € 650,00	rimozione
8-	Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione per il carico e scarico delle merci e mancato ripristino del suolo	da € 38,00 a € 380,00	
9 comma 1	Scarico di rottami e/o detriti in luogo pubblico.	da € 51,00 a € 510,00	ripristino
9 c.2° e Art. 26	Trasporto di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, trasporto di liquidi e/o semi liquidi ed altri materiali di facile dispersione senza adottare tutte le cautele al fine di evitare lo spargimento o polverio.	da € 65,00 a € 650,00	ripristino
10-	Occupazione abusiva di suolo pubblico con sedie, tavoli, piante ornamentali ecc.	da € 65,00 a € 650,00	rimozione
11-	Installazione di tende solari in mancanza di autorizzazione e/o in difformità alle prescrizioni indicate.	da € 65,00 a € 650,00	rimozione
12-	Installazione di vetrine in mancanza di Autorizzazione.	da € 25,00 a € 250,00	ripristino
13-	Occupazione di suolo pubblico con merci o derrate all'esterno dei negozi, in mancanza di autorizzazione.	da € 65,00 a € 650,00	rimozione
15-	Ingombro alla circolazione da parte di mercanti, negozianti produttori o gente d'affari a seguito di raduno.	da € 38,00 a € 380,00	
16-	Installazione di palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni in assenza di Autorizzazione comunale.	da € 65,00 a € 650,00	rimozione
18 comma 1	Divieto di gioco col pallone o con altri oggetti e/o con animali ed esercitazioni sportive sul suolo soggetto a pubblico transito.	da € 15,00 a € 150,00	
18 comma 2°	Divieto di lancio di pietre, palle di neve ed altri oggetti nei luoghi pubblici.	da € 15,00 a € 150,00	
21-	Inosservanza al divieto di deporre o lasciar cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo pubblico.	da € 25,00 a € 250,00	ripristino
22-	Inosservanza del divieto di imbrattare, sporcare o insudiciare il suolo pubblico da parte dei pubblici esercenti.	da € 25,00 a € 250,00	ripristino
23-	Inosservanza del divieto di gettare o abbandonare rifiuti da parte dei venditori su aree pubbliche.	da € 38,00 a € 380,00	ripristino
24-	Inosservanza del mantenimento in buone condizioni dei cortili, portici ecc. da parte dei proprietari degli stessi.	da € 25,00 a € 250,00	ripristino
25-	Inosservanza del divieto di dispersione di immondizie o rifiuti da parte dei negozianti e dei pubblici esercenti sul suolo pubblico.	da € 25,00 a € 250,00	ripristino
27-	Mancata spazzatura della neve dai marciapiedi in fregio alla proprietà. Inosservanza del divieto di gettare sul suolo pubblico, dai tetti balconi e terrazzi la neve, senza preventiva autorizzazione.	da € 25,00 a € 250,00	rimozione
28-	Inosservanza del divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche od aperte al pubblico.	da € 25,00 a € 250,00	

29-	Inosservanza del divieto di lavorazione artigianale sulle porte delle case, botteghe, magazzini ecc.	da € 25,00 a € 250,00	rimozione
31-	Inosservanza del divieto di lavare, strigliare, ecc., foraggiare, far vagare animali da cortile e stalla in luogo pubblico o aperto al pubblico.	da € 25,00 a € 250,00	
31 comma 5°	Inosservanza del divieto di allevamento di animali in numero superiore al consentito in	da € 130 a € 1300	ripristino
31 comma 6°	Inosservanza della distanza dei serragli per animali da cortile dalle abitazioni	da € 18,00 a € 180,00	ripristino
art 31 comma 9	mancata rimozione delle feci canine	€ 103	
art 31 comma 8	mancata sciacquatura deiezioni liquide	€ 25	
art 31 comma 9	mancata detenzione di paletta e/o sacchetto raccogli feci e contenitore di acqua atta a sciacquare le deiezioni liquide	€ 25	
32-	Inosservanza del divieto di gettare opuscoli, fogli ed altri oggetti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.	da € 25,00 a € 250,00	rimozione
33-	Inosservanza del divieto di segare o spaccare legna sul suolo pubblico.	da € 12,00 a € 120,00	ripristino
34-	Mancata pulizia, funzionamento ed incanalamento nei tubi di scarico dei liquami nelle apposite condutture ed inosservanza del divieto di tenere nell'abitato depositi di letame.	da € 25,00 a € 250,00	ripristino
35 comma 1°	Inosservanza del provvedimento dell'Autorità Comunale inerente al restauro degli edifici.	da € 77,00 a € 770,00	ripristino
35 comma 2°	Lavori di verniciatura, tinteggiatura edile e di qualsiasi specie inerenti ai fabbricati prospicienti il suolo pubblico senza apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare qualsiasi pericolo o danni ai passanti ed ai veicoli.	da € 77,00 a € 770,00	
35 comma 5°	Inosservanza del divieto di apporre o disegnare, insudiciare, macchiare, tinteggiare sui muri, porte, finestre, monumenti e manufatti pubblici con scritte o figure.	da € 130,00 a € 1030,00	ripristino
35 comma 7°	Mancata estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e relativi muri di cinta.	da € 51,00 a € 510,00	rimozione
35 comma 8°	Irregolare caduta di acqua piovana e deterioramento di materiale che possa costituire pericolo o danno al pubblico transito.	da € 65,00 a € 650,00	ripristino
36 c. 1° e 2°	Collocamnto di cartelli ed iscrizione di qualunque specie senza relativa autorizzazione comunale.	da € 130,00 a € 1030,00	rimozione
36 comma 3°	Inosservanza del divieto di affissione di manifesti in genere sugli edifici di rilevanza storica.	da € 130,00 a € 1030,00	rimozione
37-	Collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative nei luoghi pubblici od aperti al pubblico senza la prescritta autorizzazione	da € 130,00 a € 1030,00	rimozione
38- comma1 comma2	Vasi ed oggetti esposti e non assicurati contro il pericolo di caduta. Caduta di acqua su strada o proprietà sottostanti	€ 51,00 € 25,00	
39-	Inosservanza delle misure di sicurezza per demolizioni, costruzioni o manutenzioni edilizie.	da € 77,00 a € 770,00	

44 Deposito in luogo pubblico o aperto al pubblico di immondizie pattumiere contenenti rifiuti domestici al di fuori di quelle indicate dal Comune per raccogliere l'immondizia o immettere rifiuti domestici nei cestini stradali dedicati esclusivamente ai rifiuti prodotti su strada da € 51,00 a € 510,00 rimozione

46-	Getto di materiale solido o liquido, nelle fontane. Usufruire dell'acqua delle pubbliche fontanelle con modalità non consentite.	da € 25,00 a € 250,00	
47-	Sdraiarsi e/o sedersi sulla carreggiata stradale, piazze, portici, edifici pubblici e privati. Salire o arrampicarsi sulle inferriate, monumenti, ecc. Dormire sotto i portici, androni, scale di edifici pubblici.	da € 51,00 a € 510,00	
48-	Recinzione di terreno confinante con suolo pubblico mediante materiali pericolosi per le persone.	da € 25,00 a € 250,00	rimozione
50 c. 1°-2°-3°-4°	Esercizio di industrie e mestieri rumorosi nei centri abitati fuori dagli orari e luoghi stabiliti.	da € 51,00 a € 510,00	sospensione attività
50 c. 5° e Art. 51	Inosservanza delle modalità esecutive fissate dal Sindaco per l'esercizio di industrie e mestieri ed impianto di macchine rumorose ed incomodi.	da € 51,00 a € 510,00	
50 c. 6° e Art. 51	Inadempienza dell'Ordinanza del Sindaco di sospensione o limitazione del funzionamento di qualsiasi impianto industriale molesto ed incomodo.	da € 51,00 a € 510,00	
50 Comma 7°	Mancata richiesta della relativa autorizzazione a svolgere esercizio di mestiere, arte ed industria rumorosi.	da € 51,00 a € 510,00	
51 Comma 1°-2°	Impianto di macchine in fabbricati destinati ad abitazioni civili senza la prescritta autorizzazione.	da € 51,00 a € 510,00	sospensione attività
52-	Produzione di odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti.	da € 77,00 a € 770,00	sospensione
53-	Molestie al vicinato causate dall'uso, nell'abitazione, di apparecchiature che provocano rumore o vibrazioni.	da € 51,00 a € 510,00	sospensione
54-	Disturbo ai vicini da rumori o suoni provenienti da locali pubblici o privati che superano i limiti di normale tollerabilità.	da € 77,00 a € 770,00	sospensione
55-	Divieto d'uso di sirene o altri strumenti sonori ed inosservanza delle prescrizioni stabilite dal Sindaco nell'uso di tali apparecchiature.	da € 38,00 a € 380,00	
56-	Inosservanza delle disposizioni per il carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore.	da € 38,00 a € 380,00	
57-	Molestia da parte di banditori, suonatori con grida e schiamazzi	da € 25,00 a € 250,00	
58-	Grida, schiamazzi e canti sia di giorno che di notte sulle pubbliche vie e piazze, nonché grida e suoni nell'intermo dei pubblici locali.	da € 51,00 a € 510,00	
59 Comma 1°	Disturbo alla pubblica quiete con latrati o guaiti di animali specialmente nelle ore notturne.	da € 51,00 a € 510,00	

59 Comma 2°	Circolazione di cani sprovvisti di guinzaglio ed apposita museruola	da € 125 a € 1250,00	
59 Comma 5°	vedi articolo 31		
59 Comma 5°	vedi articolo 31		
60-	Disturbo provocato dal suono delle campane.	da € 51,00 a € 510,00	
61-	Disturbo alla quiete pubblica provocati dalle attività delle sale da ballo, cinema e ritrovi.	da € 130,00 a € 1030,00	
62-	Disturbo ai passanti e gli abitanti vicini provocati dai negozi per la vendita di radio, televisori, giradischi e simili	da € 51,00 a € 510,00	
63-	Sosta di nomadi in luoghi non autorizzati dall'Autorità Comunale	da € 51,00 a € 510,00	
64-	Detenzione nell'abitato di materiali esplosivi, infiammabili, combustibili e simili per la vendita al minuto senza preventiva autorizzazione Comunale	da € 130,00 a € 1030,00	
65-	Mancanza di requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	da € 130,00 a € 1030,00	
66-	Detenzione inadeguata di combustibili in case di abitazioni od altri edifici	da € 130,00 a € 1030,00	
67-	Divieto di accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	da € 38,00 a € 380,00	
68 comma 1°	Mancanza di Autorizzazione per l'installazione di forni o fucine	da € 51,00 a € 510,00	
68 comma 2°	Inosservanza delle prescrizioni per l'attivazione di forni o fucine .	da € 25,00 a € 250,00	
69-	Inosservanza del divieto d'uso di fiamma libera	da € 51,00 a € 510,00	
70-	Accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò e simili, nel centro abitato	da € 51,00 a € 510,00	
70 comma 3°	Divieto di getto in luogo di pubblico passaggio di oggetti accesi.	da € 38,00	a € 380,00
70 bis -lett a	Uso appacchiate non idonee	da € 51,00	a € 510,00
70 bis -lett b	Accensioni con vento/inosserv. dei 5 mt/ fuoco incustodito/superam.diametro	da € 51,00	a € 510,00
71-	Trasporto ed introduzioni di animali pericolosi per l'incolumità pubblica senza adottare le dovute cautele.	da € 51,00 a € 510,00	
72-	Attraversamento dei luoghi abitati con strumenti da taglio non adeguatamente protetti.	da € 25,00 a € 250,00	
73-	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi senza opportune cautele	da € 51,00 a € 510,00	
74-	Mancanza di adozione di misure di sicurezza nei confronti dei passanti durante lo scalpellamento di vie o piazze	da € 38,00 a € 380,00	
75 comma 2°	Mancato impedimento di gocciolamento di acqua o neve da tetti, canali e gronde sul suolo pubblico	da € 51,00 a € 510,00	
75 comma 3°	Inosservanza delle prescrizioni impartite per la manutenzione dei tetti, canali e gronde	da € 51,00 a € 510,00	
76-	Mancata manutenzione di aree private soggette al pubblico transito	da € 51,00 a € 510,00	
77-	Mancata cinzione del ponteggio per impedire la caduta dei materiali	da € 25,00 a € 250,00	
78 -	Getto di materiale di demolizione od altro sulla pubblica via	da € 25,00 a € 250,00	
79 -	Insegne, persiane e vetrate delle finestre non fissate solidamente	da € 25,00 a € 250,00	

80 -	Mancanza di chiusura o altri ripari, di pozzi, cisterne e simili per impedire la caduta di persone, animali, oggetti o altro materiale	da € 51,00 a € 510,00
81 -	Mancanza di illuminazione nelle ore notturne di portici, scale, anditi di caseggiati, ecc., privati e/o privati di libero accesso al pubblico.	
83 -	Uso di bilance non al netto di peso merce	da € 51,00 a € 510,00
84 -	Pane non custodito in appositi recipienti in modo tale da evitare la manipolazione da parte degli acquirenti.	da € 25,00 a € 250,00
85 -	Mancanza di Autorizzazione per la vendita di prodotti stagionali	da € 77,00 a € 770,00
86 -	Mancata dicitura del peso o misura, la qualità, il nome commerciale delle merci confezionate in pacchi o contenitori chiusi	da € 51,00 a € 510,00
86 -	Mancata indicazione della composizione e la percentuale di surrogato contenuta negli alimenti preparati con surrogati	da € 25,00 a € 250,00
87 -	Mancata esposizione della tabella per la vendita del combustibile	da € 25,00 a € 250,00
92 comma 1	Esercizio del mestiere girovago in luoghi inadatti	da € 15,00 a € 150,00
92 comma 2	Divieto di importunare i passanti	da € 25,00 a € 250,00
93 comma 1*	Mancanza di Autorizzazione per l'esercizio di guide pubbliche	da € 130,00 a € 1030,00
94 comma 1*	Esercizio del lustrascarpe in località diversa da quella indicata nel permesso	da € 15,00 a € 150,00
94 comma 2*	Estensione dell'esposizione di giornali o altro materiale oltre il limite del banco	da € 15,00 a € 150,00
94 comma 3*	Esposizione di bacheca a filo di muro senza il consenso del proprietario del fabbricato	da € 15,00 a € 150,00
95 comma 1*	Collocazione di baracche, chioschi per pubblici spettacoli, senza la prescritta autorizzazione comunale	da € 51,00 a € 510,00
95 comma 3*	Mancanza di pulizia e sgombero del suolo pubblico	da € 51,00 a € 510,00
95 comma 4* a)	Divieto di attirare con richiami molesti e rumorosi il pubblico	da € 51,00 a € 510,00
95 comma 4* b)	Divieti di mantenere oltre l'orario stabilito da Autorizzazione l'apertura delle baracche	da € 51,00 a € 510,00
96 -	Itinerario corteo funebre in contrasto con quanto disposto dall'Autorità.	da € 25,00 a € 250,00
96	Itinerario processioni e/o manifestazioni in contrasto con quanto disposto dall'Autorità	da € 25,00 a € 250,00
97	Mancato transito su viale pedonale	da € 25 a € 250